

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1731

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASTELLUCCI, BIANCHI GERARDO, CANESTRARI, MIOTTI
CARLI AMALIA, FORNALE, FUSARO, DALL'ARMELLINA,
ZUGNO, BONAITI, MATTARELLI GINO, PATRINI**

Presentata il 15 ottobre 1964

**Ordinamento delle attribuzioni, dei ruoli e della carriera
degli Assistenti dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge presentata il 15 ottobre 1964 che sottoponiamo alla vostra attenzione tende a soddisfare le esigenze di sviluppo di carriera della categoria degli assistenti dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici. Essa tende inoltre a dare, nel più vasto quadro dei dipendenti dello Stato, un assetto armonioso ed organico alla categoria stessa che ha nel campo delle opere pubbliche particolari compiti e responsabilità che non si riscontrano in altre Amministrazioni.

Gli assistenti del Ministero dei lavori pubblici, sono attualmente inquadrati nella carriera esecutiva, e hanno una progressione di carriera che va dal coefficiente 157 al coefficiente 271 (ex gradi XIII e IX).

I loro compiti sono molteplici e di non lieve né semplice portata. Sono presenti in tutti gli innumerevoli cantieri ove si eseguono opere pubbliche; hanno prestato la loro opera nel periodo bellico senza curarsi dei rischi e dei sacrifici; hanno partecipato in modo esemplare all'imponente opera di ricostruzione del Paese; vengono immediatamente distaccati sui luoghi colpiti da calamità naturali.

Se il loro campo di azione e di attività è vasto, altrettanto vaste devono essere le loro cognizioni e la conseguente preparazione tecnico-professionale.

Addetti, come sono, alla conduzione sia tecnica che contabile dei più svariati lavori come quelli edilizi, stradali, ferroviari, aereo-

portuali, idraulici, fluviali, marittimi, minerari, di bonifica ed altri ancora, gli assistenti oltre che possedere un vastissimo bagaglio di cognizioni teorico-pratiche devono continuamente tenersi aggiornati con i sempre nuovi ritrovati tecnici nel campo delle costruzioni, sulle macchine, sulla composizione dei materiali e delle parti prefabbricate, sui cementi armati semplici e precompressi e su tutta una vastissima gamma di cognizioni che non sono sempre facili, da acquisire.

Questa categoria di benemeriti dipendenti dello Stato è inoltre utilizzata, sia nell'Amministrazione Centrale che negli Uffici periferici, nelle più svariate attività e, di norma, agli assistenti vengono demandati compiti che sono di competenza delle carriere superiori. Con tutto ciò essi hanno sempre svolto il loro lavoro, che spesso comporta rischi notevoli e dirette responsabilità, con abnegazione ed alto senso del dovere.

Tuttavia l'organico, la progressione di carriera, le attribuzioni e i regolamenti degli assistenti sono rimasti invariati nella forma e nella sostanza praticamente dal 1890!

Più volte essi, con iniziative singole prima, e negli ultimi anni per mezzo della loro Associazione, hanno fatto presente lo stato di profondo disagio morale ed economico in cui sono venuti a trovarsi in seguito alle molteplici discriminazioni che si sono andate formando a loro danno, ma sino ad ora non hanno ottenuta la benché minima soddisfazione né hanno potuto veder premiati i loro meriti indiscussi.

Non sarà inutile ricordare alcune delle cennate discriminazioni.

Disegnatori ed Ufficiali idraulici facevano parte del Ministero dei lavori pubblici, unitamente agli assistenti, della carriera esecutiva: con due provvedimenti del 1955 e del 1957 essi sono passati alla superiore carriera di concetto, con tutti i vantaggi morali ed economici che ne sono derivati. Gli assistenti sono invece rimasti nella carriera esecutiva, pur essendo paragonabili, per le loro attribuzioni, responsabilità e programma di esami, agli ufficiali idraulici e ai disegnatori.

Sino al 1947 in fine di carriera i due ex gruppo *B* e *C* erano divisi da un solo grado o coefficiente: il primo terminava la carriera all'ex grado VIII (coefficiente 325) e il secondo all'ex grado IX (coefficiente 271). Con due provvedimenti del 1947 e del 1958 la carriera del personale di concetto (geometri, ragionieri, disegnatori, ufficiali idraulici, segretari, ecc.) hanno cessato il proprio *iter* di altri due gradi o coefficienti, giungendo così sino all'ex grado VI (coefficiente 500).

Per restare nell'ambito del personale tecnico, anche la categoria degli ingegneri ha ottenuto di iniziare la carriera non più all'ex grado X (coefficiente 229) ma dall'ex grado IX (coefficiente 271) in tal modo un giovane ingegnere inizia la propria carriera allo stesso coefficiente al quale solamente una piccolissima parte degli assistenti può aspirare di arrivare dopo 40 (diconsi quaranta) anni di lodevole servizio!

Si stanno infine predisponendo i provvedimenti per far transitare la categoria dei sorveglianti idraulici (appartenenti alla carriera ausiliaria con sviluppo dal coefficiente 142 al coefficiente 173) nella carriera esecutiva. In tal modo la carriera dei sorveglianti si svilupperà sino al coefficiente 271, alla pari con gli assistenti e guadagnando così ben quattro gradi!

Ma non è tutto.

Nel campo del personale d'ordine e amministrativo, le discriminazioni, nei confronti degli assistenti, non sono da meno di quelle sopra riportate. Infatti nei Ministeri a prevalente carattere amministrativo quasi tutte le carriere esecutive hanno uno sviluppo che giunge sino all'ex grado VIII (coefficiente 325) e quindi uno in più.

Anche la categoria delle dattilografe, sia pur meritevoli, otterrà in breve volgere di tempo l'estensione sino al coefficiente 325. Sembra che non si possa fare un ragionevole confronto fra le mansioni e le responsabilità (oltre che per la preparazione professionale) delle dattilografe e quelle degli assistenti!

Il decreto 10 gennaio 1957, n. 3, prevede inoltre, all'articolo 173, l'accesso alla carriera di concetto al solo personale amministrativo (archivista) escludendo, nell'ultimo comma, che di tale passaggio ne possa godere anche il personale tecnico.

Recentemente al Ministero del tesoro, per effetto della legge 12 agosto 1962, n. 1290, quasi 700 archivisti sono stati passati nella carriera di concetto con la possibilità quindi di accedere sino all'ex grado VI (coefficiente 500) distanziando in tal modo di ben tre gradi gli assistenti.

Se fin qui gli assistenti hanno continuato, senza tentennamenti, a fare il loro dovere, ciò si deve ascrivere al loro senso del dovere e della disciplina.

Anche per premiare questo attaccamento al dovere, onorevoli colleghi, si chiede di approvare la proposta di legge.

In essa viene previsto:

a) gli assistenti rimarranno sempre inquadri nella carriera esecutiva, iniziando la stessa al coefficiente 202 (ora inizia al 157) e terminandola al coefficiente 402 (ora termina al 271). (Si ripristinerà così la distanza di un solo coefficiente in fine di carriera dall'ex gruppo *B* - ora di concetto). La progressione della carriera è riassunta nello specchio dimostrativo seguente:

Precedente coefficiente e qualifica		Nuovo coefficiente e qualifica	
Coefficiente	Qualifica	Coefficiente	Qualifica
271	Assistente capo	402	Assistente capo
229	Assistente principale	325	Assistente principale
202	Primo assistente	271	Primo assistente
180	Assistente	229	Assistente
157	Assistente aggiunto	202	Assistente aggiunto

b) il riassetto della progressione di carriera per quanto si riferisce agli esami di promozione, agli anni di permanenza nelle varie qualifiche e ai corsi di aggiornamento e perfezionamento tecnico;

c) allargamento degli organici al fine di comprendere in un solo organico tutti gli assistenti, attualmente in servizio, comunque assunti e denominati;

d) revisione dell'articolo 17 (decreto-legge 2 marzo 1931, n. 297) concernente le attribuzioni e i compiti dell'assistente;

e) passaggio alle carriere appropriate degli assistenti in servizio in possesso di diplomi di secondo grado o di laurea;

f) modificazioni nell'indennità di trasferta, soprattutto per ciò che si riferisce alla distanza dei lavori dalla sede dell'Ufficio;

g) assicurazione contro gli infortuni e la morte dovuti a cause di servizio a totale carico dello Stato.

Onorevoli colleghi, con l'approvazione della presente proposta di legge, non solo la categoria vedrà appagate le proprie giuste aspirazioni, ma si otterrà per essa una migliore articolazione di carriera e una più precisa distribuzione dei compiti e delle attribuzioni. Onde, nel sottoporre la proposta all'esame della Camera, ci onoriamo chiederne la sua sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il ruolo degli assistenti della carriera esecutiva dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, di cui al quadro 52, allegato allo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è sostituito da quello stabilito dalla tabella allegata alla presente legge.

ART. 2.

Nella prima attuazione della presente legge i posti delle varie qualifiche del ruolo degli assistenti saranno assegnati, con decorrenza dalla data dell'entrata in vigore della legge stessa, al personale appartenente, alla data predetta, al ruolo degli assistenti avente qualifica uguale a quella da conferire.

Il personale che alla data medesima, si trovava inquadrato nelle qualifiche corrispondenti ai coefficienti 157, 180, 202, 229 e 271 della soppressa progressione di carriera, manterrà inalterata la qualifica e sarà collocato rispettivamente nei coefficienti: 202, 229, 271, 325 e 402.

Al personale così transitato verrà computata per intero, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio maturata e sarà conservata a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica goduta nel ruolo di provenienza.

Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, che risultino eccedenti i posti disponibili, saranno effettuati in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

ART. 3.

La nomina in prova di assistente aggiunto, si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di primo grado di istituto di istruzione secondaria ed in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli esami comprendono due prove scritte, una orale e una pratica di disegno. I programmi di esame saranno stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

ART. 4.

Le promozioni ad assistente e a primo assistente si conseguono a ruolo aperto per anzianità senza demerito rispettivamente dopo 3 anni e dopo 4 anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

ART. 5.

La promozione ad assistente principale si consegue mediante:

1) concorso per esami, nel limite di un terzo dei posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare i primi assistenti dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori. La frazione di posto superiore alla metà si computa come intero. Però ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo comma n. 2;

2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare i primi assistenti dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto complessivamente tredici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori.

ART. 6.

L'esame di cui al punto 1) del precedente articolo 5, nelle prove scritte e nelle prove orali è di carattere pratico e verte su argomenti meramente tecnici, strettamente connessi con i compiti e l'attività dell'esaminando.

ART. 7.

La promozione ad assistente capo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli assistenti principali dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio della qualifica.

ART. 8.

I posti di primo assistente, assistente e assistente aggiunto sono cumulati in un unico organico.

ART. 9.

I posti che in virtù della nuova tabella organica (di cui all'articolo 1 della presente legge) risulteranno disponibili per la qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva possono essere conferiti mediante concorso soltanto per il numero eccedente quello complessivo degli impiegati del ruolo aggiunto di cui all'articolo 344 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, e degli impiegati non di ruolo di categoria corrispondente in servizio alla data del bando di concorso.

ART. 10.

I primi assistenti, gli assistenti e gli assistenti aggiunti attualmente inquadrati nei ruoli aggiunti del Ministero dei lavori pubblici, che presentino apposita domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno inquadrati nel ruolo organico di cui all'articolo 1 della presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di servizio e di qualifica e prendendo posto, secondo l'ordine di ruolo, dopo l'ultimo impiegato della corrispondente qualifica dei ruoli organici.

La norma di cui al precedente comma si applica anche nei confronti degli assistenti non di ruolo, avventizi o comunque denominati, assunti in servizio in conformità a disposizioni di legge o a decreti ministeriali in data antecedente alla emanazione della presente legge, previa apposita domanda da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi che risultino eccedenti i posti disponibili, saranno effettuati in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

ART. 11.

Con l'immissione nel ruolo organico previsto dall'articolo 10 della presente legge, il personale conserva il trattamento economico in godimento qualora questo sia superiore a quello stabilito per il coefficiente corrispondente alla qualifica nel nuovo inquadramento. L'eventuale differenza sarà concessa come assegno *ad personam* da riassorbirsi nei successivi aumenti.

ART. 12.

Gli assistenti in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, beneficeranno una sola volta e fino alla scadenza del

quadriennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà, e comunque non superiore ad un massimo di trenta mesi, dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per le promozioni nelle singole qualifiche.

ART. 13.

Gli assistenti attualmente inquadrati nei ruoli ordinari, ruoli aggiunti e non di ruolo, avventizi o comunque denominati, dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, che alla data di emanazione della presente legge si trovano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o di altro titolo di studio equipollente o superiore, sono collocati a domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle carriere corrispondenti al titolo di studio posseduto ed alle mansioni effettivamente svolte nei rispettivi ruoli di appartenenza, secondo il vigente ordinamento per l'assunzione del personale civile dello Stato.

Il personale così transitato alle carriere superiori, viene iscritto nei ruoli corrispondenti in soprannumero, secondo l'anzianità maturata nella carriera di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di servizio conseguita.

Ai fini della progressione di carriera nelle qualifiche acquisite in forza del presente articolo e della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, per gli assistenti che abbiano conseguito il titolo di studio di cui al comma uno del presente articolo, prima del 30 aprile 1948, l'anzianità trascorsa viene computata per intero nella nuova qualifica.

Per gli assistenti che abbiano conseguito il titolo di studio dopo il 30 aprile 1948 e non oltre la data di emanazione della presente legge, l'anzianità trascorsa, e richiesta ai fini predetti, viene computata per intero, a decorrere dalla data del conseguimento del titolo di studio.

Gli assistenti che in forza al presente articolo transiteranno nelle carriere superiori non potranno essere inquadrati in qualifiche superiori al coefficiente 325 per la carriera del personale direttivo, e al coefficiente 271 per la carriera del personale di concetto.

Per la successiva prosecuzione di carriera si applicheranno le disposizioni contenute negli articoli 164 e segg. per il personale della

carriera e 176 e segg. per il personale della carriera di concetto, del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 14.

L'articolo 17 del Regolamento per il servizio del Genio civile, approvato con regio decreto 3 marzo 1931, n. 287, è sostituito dal seguente:

« L'assistente deve risiedere nel luogo ove ha sede l'Ufficio cui è destinato.

a) Sui lavori:

collabora con i propri superiori, o esegue direttamente, i rilievi delle opere da intraprendere, servendosi di mezzi semplici o di strumenti geodetici di qualsiasi ordine e tipo, per lo studio e la redazione di progetti o perizie, per il tracciamento delle opere onde dare inizio ai lavori;

esegue le rilevazioni per la compilazione delle sezioni dei movimenti di terra o per l'impianto di cantieri;

vigila, controlla ed accerta i lavori assegnatigli: edili, stradali, ferroviari, aeroportuali, idraulici, fluviali, marittimi, minerari, di bonifica e in galleria;

accerta e preleva campioni di materiali semplici e composti, per la conservazione o le prove di laboratorio;

cura che l'assuntore dei lavori, rispetti le norme, i patti, le condizioni di contratto e i disegni delle opere, gli ordini scritti o verbali della direzione dei lavori;

esegue il rilevamento delle misure dei lavori in corso, compila i verbali di consistenza, di misura e di peso, accerta i danni di forza maggiore, partecipa a tutte le operazioni di controllo o di collaudo delle opere poste sotto la sua vigilanza e ne sottoscrive gli atti;

informa la direzione dei lavori, degli infortuni e di qualsiasi avvenimento o circostanza speciale che si verifichino nel corso dei lavori ed edempie a tutti gli altri incarichi che riceve dal Capo dell'ufficio della direzione dei lavori.

L'assistente ha la responsabilità diretta, morale e penale dell'andamento dei lavori ai quali è addetto. Possono essergli assegnati uno o più lavori contemporaneamente; esegue le visite in ogni cantiere secondo le necessità e gli ordini ricevuti e ha l'obbligo di tenere un giornale dei lavori per ogni cantiere posto sotto la sua vigilanza.

In caso di pubbliche calamità - alluvioni - terremoti - eventi bellici - pronto intervento -

può essere comandato a prestare servizio fuori della circoscrizione dell'Ufficio da cui dipende, anche se in condizioni di particolare disagio materiale e morale, come soggiornare in località malsane, ricoveri in apprestamenti di fortuna o soggetto a lavori a ciclo continuo sia diurno che notturno.

Nei casi di necessità ha l'obbligo di prendere iniziative per la salvaguardia di beni, di cose e specialmente di vite umane, assumendone direttamente ogni e qualsiasi responsabilità.

b) In ufficio:

collabora allo studio e redazione di progetti e perizie di massima od esecutivi, alla compilazione di disegni di ogni ordine e tipo e alla redazione di contabilità di lavori in corso d'opera e di liquidazione finale;

quando ne è espressamente incaricato esplica il servizio di: istruttoria:

a) per la concessione di attingimento o derivazioni di acque pubbliche;

b) concessione di estrazione di materiali;

c) concessione di elettrodotti;

d) concessione di spiagge demaniali;

e) espropri in genere;

f) di pulizia idraulica, fluviale e stradale;

g) servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di: fabbricati demaniali, mezzi meccanici in genere (natanti e stradali) statali;

h) consegna di magazzini di materiali mobili in genere.

All'assistente capo - coefficiente 402 - può essere conferito l'incarico di capo servizio del reparto o di uno dei reparti nei quali si svolge il compito di cui al comma precedente ».

ART. 15.

L'articolo 1 della legge 12 luglio 1962, n. 1021, sulle norme integrative della legge 15 aprile 1961, n. 291, per quanto concerne l'indennità di trasferta agli assistenti del Corpo del genio civile, è sostituito dal seguente:

ART. 1. — « Agli assistenti dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici incaricati della vigilanza dei lavori che si svolgono entro un raggio di otto chilometri dalla sede dell'uffi-

cio è concesso, per ogni giorno lavorativo, una indennità pari ad un sesto di quella prevista dalla tabella *C* allegata alla legge 15 aprile 1961, n. 291, oltre al rimborso delle spese di viaggio e alla indennità supplementare prevista dall'articolo 12 della citata legge 15 aprile 1961, n. 291.

Detta indennità, non cumulabile col trattamento di missione e non computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, non spetta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, a mansioni diverse da quelle indicate nel precedente comma ».

L'articolo 2 della legge 12 luglio 1962, n. 1021, sulle norme integrative della legge 15 aprile 1961, n. 291, per quanto concerne la indennità di trasferta agli assistenti del Corpo del genio civile, è sostituito dal seguente:

ART. 1-bis. — « Agli assistenti incaricati della vigilanza dei lavori che si eseguono in località site oltre il limite di otto chilometri dalla sede dell'ufficio, compete la normale indennità di trasferta.

Il relativo diritto sorge con il verificarsi delle condizioni stabilite dalla legge 15 aprile 1961, n. 291, per la corresponsione della indennità di trasferta agli impiegati dello Stato ».

ART. 16.

Entro un anno dalla data di applicazione della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici, provvederà ad assicurare sulla vita e contro le invalidità permanenti, dipendenti da cause di servizio, tutti gli assistenti in attività di servizio.

Tale forma assicurativa sarà rapportata come entità a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni di legge sugli infortuni e la morte sul lavoro, e sarà a totale carico dello Stato.

Tale assicurazione dovrà essere liquidata al dipendente o agli aventi diritto in aggiunta a quanto prescrivono le leggi attualmente in vigore circa il trattamento di quiescenza privilegiato in caso di invalidità permanente o di morte subita in servizio e per causa di servizio.

ART. 17.

Per tutto quanto non è contemplato nella presente legge valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore per i dipendenti dello Stato.

ART. 18.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con gli stanziamenti relativi a stipendi ed altri assegni fissi al personale in attività di servizio dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

TABELLA

Ex grado	Coefficiente	QUALIFICA	Posti in organico numero
7°	402	Assistente capo	200
8°	325	Assistente principale	800
9°	271	Primo assistente	645
10°	229	Assistente	548
11°	202	Assistente aggiunto	
} A ruolo aperto n. 1365			172